



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Documento di consultazione n. 1/2016

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITA' DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), SEZIONE II (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO), ARTICOLO 30-TER E AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-TER DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 – CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SULLA VALUTAZIONE INTERNA DEI RISCHI E DELLA SOLVIBILITA'.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica. Il medesimo schema può essere utilizzato anche per i commenti e contributi relativi agli allegati (con i relativi punti) e alla tabella allegata al documento di consultazione.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	CARGEAS Assicurazioni
Osservazioni generali	<p>La Compagnia, facente parte di un Gruppo internazionale, è tenuta per esigenze interne al Gruppo ad effettuare il proprio esercizio ORSA annuale basando le proprie valutazioni attuali e prospettiche su dati disponibili ad una data differente rispetto a quanto previsto all'Art.4, comma 1, lettera a, del presente Documento di Consultazione.</p> <p>Nell'ambito di quanto previsto al comma 8 dell'Art.4, si richiede se tale fattispecie possa essere considerata una valida motivazione per derogare al comma 1, lettera a, del predetto Articolo, ferma restando l'assenza di significative variazioni nel profilo di rischio della Compagnia.</p>



Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
4 <i>(valutazione dei rischi e della solvibilità - ORSA)</i>	8 <i>(Qualora l'impresa ritenga di considerare per l'ORSA una data di riferimento diversa da quella di cui al comma 1, lettera a, deve preventivamente comunicare all'IVASS motivando tale scelta ed evidenziando che quest'ultima non rechi un cambiamento significativo al profilo di rischio dell'impresa)</i>	<p>Si presuppone che l'assenza di variazioni significative nel profilo di rischio rispetto alla data di chiusura dell'Esercizio (31.12) possa essere adeguatamente comprovata dalla mancanza di modifiche rilevanti nella strategia di impresa, nelle condizioni di Mercato in cui l'impresa opera, nei criteri e nelle metodologie utilizzate per le valutazioni dei rischi e della solvibilità, nonché nei processi di governance aziendale.</p> <p>Si richiedono inoltre maggiori indicazioni in merito:</p>
11 <i>(Trasmissione all'IVASS della relazione sull'ORSA dell'impresa)</i>	2 <i>(La trasmissione di cui al comma 1 avviene entro i termini indicati dal citato articolo 312 degli Atti delegati (comma 1, lettera c) per la trasmissione dei modelli quantitativi annuali. Qualora l'impresa intenda inoltrarla in data diversa, dovrà preventivamente comunicarlo all'IVASS motivando tale scelta)</i>	<ul style="list-style-type: none">- alle tempistiche entro cui la Compagnia dovrà comunicare l'eventuale volontà di adottare una data di riferimento diversa rispetto al 31 dicembre dell'Esercizio, e se tale comunicazione debba essere effettuata ogni anno oppure "una tantum"- alle corrispondenti tempistiche entro cui il Vostro Spettabile Istituto prevede di confermare l'eventuale accoglimento della richiesta in oggetto, laddove non debba invece intendersi un'accettazione implicita sotto forma di "silenzio assenso"